

Questione pregiudiziale

Se il diritto di circolare e di soggiornare liberamente, attribuito ad un cittadino dell'Unione dagli articoli 20 e 21 TFUE, osti ad un sistema normativo nazionale in base al quale ai cittadini tedeschi con residenza stabile fuori dalla Repubblica federale di Germania, che frequentano un istituto di insegnamento con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, possono essere concessi sussidi di studio solo se l'istituto di insegnamento ha sede o nel paese di residenza stabile o in uno Stato con esso confinante e se le particolari circostanze del caso concreto giustificano l'aiuto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 giugno 2012 — A. Adil, altra parte: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Causa C-278/12)

(2012/C 287/30)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: A. Adil

Altra parte: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 21 del Codice frontiere Schengen ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso osta all'esercizio di un potere nazionale, come quello conferito dall'articolo 50 del Vreemdelingenwet 2000 e attuato più in dettaglio dall'articolo 4.17a del Vreemdelingenbesluit 2000, di esercitare in zone entro i confini interni controlli su persone, al fine di verificare se esse soddisfino i requisiti posti nello Stato membro per un soggiorno regolare.
- 2) a) Se l'articolo 21 del codice frontiere Schengen osti a che controlli nazionali, come quelli di cui all'articolo 50 del Vreemdelingenwet 2000, vengano effettuati in base ad informazioni generali e dati dell'esperienza circa il soggiorno irregolare di persone nel luogo della verifica da effettuare ai sensi dell'articolo 4.17a, secondo paragrafo, del Vreemdelingenbesluit 2000, o se per lo svolgimento di siffatti controlli debbano esistere indicazioni concrete che un dato individuo da controllare soggiorna irregolarmente nello Stato membro in questione.
- b) Se l'articolo 21 del codice frontiere Schengen osti a che siffatto controllo venga effettuato al fine di ottenere informazioni generali e dati dell'esperienza circa il soggiorno irregolare di cui alla lettera a), laddove detto controllo sia effettuato in modo limitato.

- 3) Se l'articolo 21 del codice frontiere Schengen debba essere interpretato nel senso che la limitazione del potere di controllo con le modalità indicate in una norma di legge come l'articolo 4.17a del Vreemdelingenbesluit 2000, garantisca in modo sufficiente che un controllo non possa avere di fatto l'effetto, vietato dall'articolo 21 del codice frontiere Schengen, di una verifica di confine.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 giugno 2012 — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

(Causa C-300/12)

(2012/C 287/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Düsseldorf-Mitte

Resistente: Ibero Tours GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in base ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, Racc. pag. I-5339), abbia luogo una riduzione della base imponibile nell'ambito di una catena di distribuzione anche quando un intermediario (nella fattispecie: un'agenzia di viaggi) accordi al destinatario (nella fattispecie: il cliente) dell'operazione principale (nella fattispecie: la prestazione del tour operator ai viaggiatori) una riduzione sul prezzo dell'operazione principale oggetto dell'intermediazione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se i principi sanciti dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea Elida Gibbs si applichino anche qualora ricada nel regime particolare di cui all'articolo 26 della Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (77/388/CEE) ⁽¹⁾, solo l'operazione principale del tour operator oggetto dell'intermediazione, ma non l'attività di intermediario dell'agenzia di viaggi.